

n. 7

Novembre
2011

CIRCOLARE INFORMATIVA
DELL'UFFICIO FISCALE
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

centro sportivo italiano

fiscal news

in questo numero:

**SPECIALE: OBBLIGO PEC PER LE SRL
SPORTIVE, OBBLIGO REA PER LE ASD,
CONFERMATE LE INDICAZIONI ENPALS E
MINISTERO DEL LAVORO PER I COMPENSI
DILETTANTISTICI**

- PEC obbligatoria per le sole Srl sportive dilettantistiche entro il 29.11.2011
- Sull'obbligatorietà dell'iscrizione al REA per le associazioni sportive dilettantistiche
- Convegno CONI "Scuola dello Sport": gli enti sportivi a confronto con Enpals e Ministero del Lavoro

A cura di
Francesco Tramaglino

PEC obbligatoria per le sole Srl sportive dilettantistiche entro il 29.11.2011

Le nuove tecnologie fanno breccia anche nel mondo sportivo. In particolar modo la necessità di procedere a forme di comunicazione veloci, economiche e sicure ha sicuramente decretato da molti anni a questa parte il grande successo della e-mail anche nel settore degli sport amatoriali, un po' come ovunque.

Convinti assertori della comunicazione per posta elettronica sono poi le Pubbliche Amministrazioni: certamente più per convenienza che vocazione.

Infatti, tramite il sistema delle mail elettroniche si stima che il settore pubblico possa risparmiare quantità non trascurabili di denaro sia in termini di servizi (posta tradizionale) che di materiali (carta, inchiostri, ecc.). Per farla breve possiamo dire che lo Stato non si limita a "favorire" l'uso delle comunicazioni via mail con i cittadini e le aziende ma "pretende" che ogni operatore si doti di una casella mail ufficiale con cui dialogare e inviare missive. Il tutto subito: entro il 29 novembre p.v.

Tale "casella", per chi ancora non lo sapesse, non è una qualunque casella di posta elettronica, bensì una PEC, ossia una casella di posta elettronica certificata in grado di assicurare l'invio e la ricezione dei messaggi così come fa il servizio postale con la raccomandata A/R

L'obbligo di comunicare la propria PEC alle CCIAA entro il 29 novembre p.v. grava, dunque, sulle imprese che dovranno provvedervi entro il ristretto termine del 29 settembre: questo riguarda le aziende in generale. E per le ASD e SSD del settore sportivo dilettantistico?

Diciamo subito che il decreto legge 185 del 2008, istitutivo dell'obbligo di PEC, ha limitato tale adempimento solo a tre categorie di soggetti:

- le imprese costituite in forma societaria (Spa, Srl, Sas, ecc.)
- i professionisti iscritti negli albi (avvocati, commercialisti, ecc.);
- le Pubbliche Amministrazioni

Il mondo sportivo organizzato nella forma delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro è dunque escluso dall'obbligo.

L'esclusione però non si estende alle Srl sportive dilettantistiche che pure sono equiparate alle ASD sul piano strettamente tributario.

Infatti, le Srl sportive sono, sul piano giuridico, imprese organizzate in forma societaria e la parificazione con le ASD non si estende al profilo civilistico delle società stesse. tanto basta per diventare soggette a tutti gli adempimenti previsti dalla CCIAA

Quindi entro e non oltre il 29 novembre le Srl sportive dilettantistiche dovranno:

- a. dotarsi di una PEC, una casella di posta certificata acquistabile da siti specializzati a canoni annuali relativamente economici;
- b. comunicare, in via telematica, l'indirizzo di posta così acquistato alla CCIAA

Sul piano pratico la comunicazione telematica può essere effettuata anche direttamente dal rappresentante legale della Srl sportiva dilettantistica, sul sito <http://pec-registroimprese.infocamere.it> purchè:

- in possesso di un dispositivo di SMART CARD
- il pc su cui lavora abbia i requisiti JAVA per la trasmissione dei dati
- Ovviamente se non si hanno i requisiti richiesti meglio far fare al proprio commercialista

Sull'obbligatorietà dell'iscrizione al R.E.A. delle associazioni sportive dilettantistiche

L'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) delle associazioni sportive dilettantistiche è un argomento di cui L'Ufficio Fiscale si è occupato più volte in passato e che scaturisce da alcune raccomandazioni del Ministero delle attività produttive (vedi Guida ai circoli sportivi dilettantistici).

Ritorniamo sulla questione su richiesta di molti affiliati al CSI, che desiderano approfondirla e verificare se i propri sodalizi sono soggetti all'adempimento.

Come noto, il sistema delle ASD, diversamente da quello delle Srl sportiva dilettantistiche (SSD), non contempla l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (RI): infatti, per quanto anche le associazioni senza scopo di lucro abbiano facoltà di svolgere attività di tipo commerciale, la loro finalità statutaria prevalente resta il conseguimento di obiettivi di natura non economica: promozione sociale, culturale, sportiva, pedagogica, religiosa, ecc.

Al contrario le SSD, a prescindere dalla parificazione tributaria con le ASD voluta dalla Legge 289 del 2002, restano, civilisticamente, delle imprese societarie e come tali debbono essere iscritte nel Registro Delle Imprese.

Stabilito che una ASD non necessita di iscrizione nel RI dobbiamo osservare però che anche il conseguimento dei superiori fini di un ente non profit comporta, sovente, l'organizzazione di mezzi e fattori produttivi, ossia la creazione di una struttura produttiva: per esempio, un centro sportivo polivalente, che dispone, al proprio interno, di risorse umane, macchinari, uffici, ecc. è cosa ben diversa da un gruppo spontaneo di amici che partecipa a qualche gara in ambito CSI.

Quando un'associazione senza scopo di lucro esercita un'attività organizzata di produzione di servizi (anche sportivi dilettantistici per restare al nostro caso) è dovuta l'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA), tenuto presso la locale Camera di Commercio (CCIAA).

L'iscrizione al REA delle ASD è, però, un adempimento poco diffuso nel mondo associativo e di cui si ha scarsa conoscenza anche tra gli addetti ai lavori.

Ciò si deve anche al fatto che non esiste una precisa disposizione che include le associazioni senza scopo di lucro tra i soggetti obbligati alle comunicazioni REA, ma solo un'interpretazione del competente Ministero dell'Industria.

Il chiarimento è intervenuto con la circolare n.3407/C del 9 gennaio 1997. Il Ministero, nel documento, precisa, infatti, che l'iscrizione al REA è dovuta da: *“tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili – stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali delle camere di commercio”*.

La comunicazione al REA si perfeziona compilando il modello R, la cui bozza è scaricabile dal seguente link:

www.infocamere.it/doc/r.pdf

Detto documento dovrà essere presentato poi alla CCIAA competente in base alla sede legale del sodalizio.

La dichiarazione al REA va effettuata entro 30 giorni dall'inizio attività. Oltre tale termine si è soggetti alla modesta sanzione di euro 51,33 che sarà irrogata al legale rappresentante dell'associazione

Convegno CONI “Scuola dello Sport”: gli enti sportivi a confronto con Enpals e Ministero del Lavoro

Presso il Coni Nazionale, a Roma, si è tenuto, il 9 novembre 2011, un interessante convegno avente ad oggetto i rapporti di lavoro nel mondo sportivo dilettantistico.

L'iniziativa ha consentito ad un folto pubblico di consulenti ed operatori sportivi di confrontarsi con i funzionari del Ministero del Lavoro e dell'ENPALS i quali hanno esposto con chiarezza il punto di vista delle rispettive amministrazioni ma anche ascoltato quello, non sempre convergente, dell'uditorio sportivo.

Per l'Ufficio Fiscale del CSI l'occasione è stata propizia per verificare la solidità delle informazioni fin qui trasmesse al circuito CSI tramite la circolare Fiscalnews e gli altri strumenti di comunicazione e sono particolarmente lieto di comunicare che le indicazioni esposte dal CSI concordano perfettamente con quelle dei ministeri e delle amministrazioni previdenziali.

Il dialogo instaurato con i funzionari del Ministero del Lavoro ha confermato, infatti, che:

- per i rapporti di collaborazione amministrativa e gestionale (segretarie) è sempre dovuta la preventiva comunicazione telematica (almeno 24 ore prima) all'Ufficio dell'impiego;
- per i rapporti sportivi dilettantistici (istruttori, allenatori, dirigenti sportivi, ecc.) la comunicazione è opportuna quando il rapporto con lo sportivo ha caratteri di continuità e coordinamento con la società sportiva, ossia in tutti i casi in cui si tratta di un rapporto protratto nel tempo e che prevede una molteplicità di prestazioni.

In tutti i casi non dimentichiamo che la comunicazione al collocamento serve ad evitare l'accusa di lavoro sommerso e quindi evita le assai gravose massime sanzioni previste in questi casi.

Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione nel Libro Unico (LUL)

- l'iscrizione è sempre dovuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualunque siano gli importi corrisposti (anche se inferiori al plafond non imponibile di euro 7.500);
per i rapporti sportivi dilettantistici a carattere istituzionale essa è dovuta ma solo se superiori a 7500 euro.

Per quanto concerne, invece, la spinosa questione dell'assoggettamento a contributi previdenziali ENPALS, il dialogo con i funzionari presenti ha fatto emergere alcuni punti di convergenza con il mondo dello sport ma anche un sostanziale e giustificato irrigidimento nei confronti delle situazioni di abuso che pur persistono nel nostro comparto:

- l'Enpals ha abbandonato la linea prevalentemente formalistica seguita negli anni precedenti in materia di contrasto all'evasione contributiva in materia sportiva, accettando due importanti principi:
 1. anche l'attività di preparazione, assistenza, formazione, ecc. resa da allenatori e istruttori di una ASD è esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, senza che necessariamente debba realizzarsi una gara o un torneo;
 2. anche il fitness e le nuove ginnastiche – dapprima considerate come attività volte al benessere e non come veri e propri sport – hanno diritto al trattamento agevolato in materia di compensi sportivi, essendo tali discipline contemplate anche dal CONI.
- Al contrario, l'ente previdenziale è intenzionato a sferrare una dura battaglia contro gli abusi concreti che materialmente avvengono anche nel mondo dello sport e che impediscono a tanti operatori di costruirsi una legittima e dovuta posizione previdenziale:
 1. negli accertamenti si verificherà con scrupolo e attenzione la sussistenza del vincolo gerarchico, ossia gli orari, gli obblighi, la disciplina a cui sono tenuti allenatori ed istruttori nei centri sportivi e nelle palestre;
 2. l'accertamento guarderà anche all'aspetto economico di ciascun istruttore: tanto maggiore è il compenso e tanto più si riterrà la posizione del medesimo “pericolosa” sul piano dell'evasione contributiva;
 3. l'accertamento analizzerà in dettaglio se il compenso sportivo costituisce la sola fonte di sussistenza per l'istruttore oppure se l'istruttore, pur dichiarandosi dilettante, in realtà si rivolge ad una platea vasta ed indistinta di palestre e centri sportivi (professionista).

Si tratta, quindi, di una svolta importante sul piano dei rapporti con il mondo sportivo, il più delle volte timoroso che le ispezioni si risolvano in un mero accanimento formalistico piuttosto che sulla repressione delle frodi

Numero verde per l'assistenza fiscale

L'Ufficio Giuridico e Fiscale ricorda il numero verde per l'assistenza fiscale. Il servizio è gratuito ed accessibile (solo da rete fissa) al numero 800953344 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.00.

UFFICIO FISCALE CSI

Dr. Francesco Tramaglino